




DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO del 13/09/2021

Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. Codice CIG: 8526745C8F

- **VISTA** la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;
- **VISTO** il Bando di gara pubblicato presso la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea S230 25/11/2020 567204-2020-IT e presso la GURI n.139 del 27-11-2020;
- **TENUTO CONTO** che con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021, l'appalto in questione veniva aggiudicato al Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN) CAP 60131 Via GIULIO PASTORE n.5 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in Como (Prov. CO) CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76;
- **DATO ATTO** che con ricorso notificato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale il 30/04/2021, il predetto provvedimento veniva impugnato da parte della società Securpol Puglia s.p.a., con sede legale in Bitonto (BA), Strada Provinciale n. 231 km 79,800, C.F. e P.I. 03769340757, in qualità di capogruppo/mandataria del RTP con l'operatore economico Cosmopol spa (mandante);
- **VISTA** la sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) disponeva l'accoglimento del ricorso proposto dal suindicato ricorrente;
- **CONSIDERATO**, nello specifico, che con sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll., il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglieva sul presupposto che *“la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la lex specialis richieda la produzione dell'originale o della copia autentica”*;
- **RILEVATO** che con la suindicata sentenza veniva disposto l'annullamento dei *“provvedimenti impugnati - ad eccezion fatta per le gravate clausole della lex specialis, in quanto interpretate come non ostative all'attivazione del soccorso istruttorio” ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione*, con conseguente regressione della gara alla fase in cui si è interrotta, ovvero a quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2.”;
- **TENUTO CONTO** che con la predetta sentenza veniva altresì rilevata la facoltà dell'Amministrazione di rivedere in autotutela i propri atti, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, con conseguente facoltà di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura che avessero prodotto in copia semplice i certificati riferiti ai sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare);



- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 16 del 28/07/2021 con cui veniva autorizzata la presa d'atto del contenuto della sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) nelle modalità specificate in seno alla Delibera medesima;
- **RILEVATO** che con la medesima Deliberazione Commissariale veniva prevista la richiesta di conferma dell'offerta presentata in sede di gara, ivi compresa la validità della cauzione provvisoria presentata in sede di gara;
- **VISTE** le note prot. n. 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | 5456 del 30/07/2021 con cui venivano trasmesse le richieste di soccorso istruttorio nelle modalità indicate nelle note in questione;
- **DATO ATTO** che in data 10/09/2021, in seduta pubblica telematica, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura della documentazione trasmessa a seguito delle richieste a titolo di soccorso istruttorio ai fini della verifica della presenza dei documenti richiesti;
- **VISTA** la nota prot. n. ARR-11475 del 13/09/2021 con cui il Presidente della Commissione Giudicatrice ha comunicato che il concorrente Corpo Vigili Giurati SpA non ha dato riscontro alle richieste documentali previste dalla nota prot. n. 5452 del 30/07/2021, regolarmente trasmessa al medesimo, con conseguente NON validazione dell'offerta tecnica
- **RISCONTRATO**, in proposito, il carattere essenziale delle richieste contenute nella nota prot. n. 5452 del 30/07/2021, sottese al mantenimento della validità e, quindi, della vincolatività dell'offerta in questione, nonché della garanzia fideiussoria prodotta in sede di gara;
- **VISTO** l'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

L'esclusione, dalla procedura di gara indicata in epigrafe, dell'operatore Impresa Individuale: Corpo Vigili Giurati SpA, Viale Manfredo Fanti, 199 50137 Firenze (Firenze) in ragione del mancato riscontro alle richieste contenute nella nota prot. n. 5452 del 30/07/2021, sottese al mantenimento della validità e, quindi, della vincolatività dell'offerta presentata con riguardo alla procedura di gara indicata in epigrafe, nonché della garanzia fideiussoria prodotta in sede di gara;

IL RUP
(Geom. Marco Brugiapaglia)